



**Repubblica italiana** del. n. 262 /2016/PRSE

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione

del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148-*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTE le deliberazioni del 24 marzo 2015, n. 32/2015/INPR e del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo*", rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2014*";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle



relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015, successivamente prorogato al 30 novembre 2015, con deliberazione n. 280/2015/INPR;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto del Presidente del 22 giugno 2016, n. 7/2016;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR, adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015, con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di CARSOLI (AQ)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 28 ottobre 2015, protocollo n. 2785;

VISTA l'ordinanza del 16 dicembre 2016, n. 42/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Luigi D'ANGELO;

### FATTO E DIRITTO

L'art. 148-*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti,



entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).



Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*), attribuendole una funzione generale

di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le problematiche esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di CARSOLI (AQ) l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono seguenti irregolarità/criticità:

1. presenza di residui attivi e passivi antecedenti all'annualità 2010. Si rileva la presenza di somme iscritte a ruolo all' 1 gennaio 2014, provenienti da esercizi ante-2010 pari ad euro 186.796,42 e conservate al 31 dicembre 2014 per euro 186.670,74. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 12 novembre 2014, n. 372/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012) e con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 19/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013). La Sezione torna a sottolineare che la vetustà dei residui attivi e la loro rilevanza sono considerate importanti criticità



in quanto sollevano forti dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle partite conservate nella parte residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che preme maggiormente sottolineare, perché comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente negli esercizi successivi;

2. riconoscimento, nel corso del 2014, di debiti fuori bilancio per euro 67.511,32 interamente di parte corrente. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 12 novembre 2014, n. 372/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012) e con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 19/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);
3. nel corso del 2014 l'Ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per una somma pari complessivamente all'1,030% rispetto alle entrate correnti;
4. l'Ente non ha provveduto ai sensi dell'articolo 41 del d.l. n. 66/2014 ad individuare, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002;
5. mancato rispetto, nel 2014, del divieto di effettuare (ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d.l. n. 95/2012, convertito, dalla l. n. 135/2012 come modificato dall'articolo 15 del d.l. n. 66/2014 convertito dalla l. n. 89/2014) spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 19/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);



6. l'Ente ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, relativamente alla nota informativa, tuttavia nella stessa sono state rilevate discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 19/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);
7. presenza di organismi partecipati in perdita in almeno un anno del triennio 2012/2014. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 19/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013). Al riguardo, qualora si rendano in futuro necessari interventi di sostegno o ricapitalizzazione degli enti partecipati in perdita, questa Sezione ritiene necessario richiamare il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto di soccorso finanziario". La norma in esame impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011). La disposizione si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad



altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012). Si rileva che l'Organo di revisione non ha evidenziato tale criticità, non compilando i prospetti relativi alla società partecipata CAM S.p.a.;

8. mancata coincidenza del totale dei debiti di funzionamento, al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi del titolo I risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 4 settembre 2014, n. 186/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012) e con deliberazione del febbraio 2016, n. 21/2016/PRSE (questionario al rendiconto 2013);
9. mancata coincidenza del totale dei debiti di finanziamento, al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dell'indebitamento dell'Ente a fine anno risultante dalla tabella 3.3, pagina 42 del questionario, relativa alla verifica della capacità di indebitamento. Trattasi di criticità analoghe a quelle già segnalate con deliberazione del 4 settembre 2014, n. 186/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012) e con deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 21/2016/PRSE (questionario al rendiconto 2013).





Inoltre, dall'esame dell'Appendice A allegato questionario al rendiconto 2014, in attuazione della deliberazione Sezione delle Autonomie n. 23/2013, si evince la seguente situazione:

- ✓ l'Ente ha operato nel 2014 in esercizio provvisorio, dall'1.1.2014 al 23.9.2014 osservando la disciplina della gestione in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del TUEL con particolare riferimento alle spese escluse dal limite di legge (spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi);

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**RITIENE**

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-*bis* del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di CARSOLI (AQ) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

**DELIBERA**

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;

**ORDINA**

all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate riguardo al questionario al rendiconto 2014, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di




bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di CARSOLI (AQ).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016.

L'Estensore  
Luigi D'ANGELO



Il Presidente  
Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il **22 DIC. 2016**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lonella GIAMMARRIA